

(N. 2423)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 22 gennaio 1958 (V. Stampato n. 3288)*

d'iniziativa dei deputati TITOMANLIO Vittoria e D'ESTE Ida

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° FEBBRAIO 1958

Estensione al Liceo linguistico « Nazareth » di Napoli delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni, per le quali è consentita la ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le Università e gli Istituti superiori di istruzione delle alunne licenziate dalle scuole civiche « Alessandro Manzoni » di Milano, « Regina Margherita » di Genova, dall'Istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano, dai licei linguistici « Santa Caterina da Siena » di Venezia, e « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo, sono estese alle alunne del liceo linguistico « Nazareth » di Napoli, al quale si applicano anche le norme dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130.